

Proc. n. 2/2022

TRIBUNALE DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

Il Giudice delegato,

visto il ricorso depositato nell'interesse di COSTANTINO DE LUCIA (c.f. DLCCTN68M08L727D),

letta la relazione dell'O.C.C. depositata in data 28.09.2022,

esaminata la contestazione formulata dal creditore Agenzia delle Entrate,

premesso che:

- sussiste la competenza del Tribunale adito;
 - con riguardo ai presupposti soggettivi, il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
 - il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, raffrontato attivo disponibile e passivo dedotto;
 - al ricorso sono allegati i documenti prescritti dagli artt. 8 e 9 L. n. 3/2012;
 - sussistono, tenuto conto della documentazione in atti, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 L. n. 3/2012;
 - il professionista designato per svolgere le funzioni di O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano elaborato, la veridicità dei dati contenuti nel ricorso e nei documenti allegati e la completezza della documentazione fornita dai ricorrenti, nonché la minor convenienza dell'alternativa liquidatoria;
- osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal professionista nominato con funzioni di OCC, non sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge per l'omologazione dell'accordo, atteso che:
- l'Agenzia delle Entrate, titolare di un credito di euro 128.357,06, pari al 63,13% dell'esposizione debitoria complessiva, ha ritualmente manifestato il proprio dissenso;
 - occorre ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 11, comma 2 l. 3/2012 per l'omologazione dell'accordo valutare la volontà effettiva - tempestivamente comunicata - del titolare del credito (nella specie, è legittimata ad esprimere, relativamente al credito tributario, il proprio voto sulla proposta l'Agenzia delle Entrate), risultando a detti fini irrilevante la data di trasmissione del credito all'Agente della riscossione per gli adempimenti – strumentali – di competenza (cfr. sul punto l'art. 182-ter, commi 3 e 4 l.f., come da ultimo riformato);
 - non può pervenirsi ad una differente conclusione alla luce delle circolari menzionate in atti in applicazione dei principi che governano la gerarchia delle fonti;

osservato che il professionista nominato con funzioni di OCC ha domandato l'omologazione dell'accordo "*anche ai sensi dell'art. 12, comma 3-quater L. n. 3/2012*" e occorre pertanto esaminare, accertato – come indicato in precedenza – che il voto espresso da Agenzia delle Entrate è decisivo ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11 cit., la maggior convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto sussistente il requisito indicato, posto che:

- il creditore opponente sul punto argomenta come segue "*Nella fattispecie in esame l'alternativa liquidatoria non costituisce l'unica via percorribile per la riscossione dei tributi, in quanto l'Agente della Riscossione potrebbe attivare pignoramenti presso terzi al fine di soddisfare l'ingente debito tributario già oggetto di cartelle di pagamento per € 125.981,12*" (si consideri che nel piano di pagamento proposto viene preso in considerazione un credito di importo lievemente superiore);

- di là del difetto di specificità delle contestazioni formulate dal creditore (indicazione dei beni o dei crediti, con quantificazione dei relativi importi, passibili di aggrissione in sede esecutiva), le stesse risultano erronee nella parte in cui utilizzano quale base di valutazione l'esecuzione individuale;

- il parametro di riferimento per valutare la maggior convenienza della proposta è la liquidazione del patrimonio, procedura disciplinata dalla l. 3/2012, artt. 14-ter e ss., considerato il valore di mercato dei beni passibili di liquidazione (sulla base di perizia di stima), la quota di reddito acquisibile alla massa attiva (dedotte le spese di sostentamento), la durata (4 anni *ex art. 14-quinquies*, ultimo comma l. cit.) ed i costi di procedura;

- occorre a detti fini fare riferimento alla situazione patrimoniale dedotta e accertata in giudizio, a prescindere da futuri, non prevedibili modificazioni reddituali;

- nella specie il ricorrente: 1) non risulta, come da accertamento compiuto dal professionista nominato con funzioni di O.C.C., proprietario di beni immobili; 2) l'autovettura di proprietà, FIAT PUNTO immatricolata nel 2004, è di modico valore ed è essenziale per recarsi al lavoro e svolgere le attività quotidiane; 3) le spese di sostentamento dedotte, per complessivi euro 1.350,00 mensili, risultano adeguatamente documentate e congrue; 4) residua il reddito da lavoro percepito dal ricorrente (detratte le spese di sostentamento) e la proposta prevede la messa a disposizione del ceto credito di complessivi euro 550,00 mensili per la durata di 5 anni (superiore alla durata della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente incremento delle somme devolute alla soddisfazione dei creditori);

- la proposta, alla luce delle considerazioni svolte, è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (un anno in più di versamenti mensili come quantificati al precedente

punto 4) rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio), con conseguente sussistenza degli estremi per procedere ai sensi dell'art. 12, comma 3-*quater* l. 3/2012;

ritenuto, infine, che le circostanze dedotte dal creditore opponente circa la responsabilità del ricorrente nella causazione dell'indebitamento siano inconferenti, posto che:

- trattasi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ove l'elemento soggettivo – di là degli atti in fronte ai creditori il cui compimento è causa di inammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d-*quater*) l. 3/2012 (tale non è l'omesso versamento dei tributi protratto nel tempo, anche qualora si tratti di somme incassate e non versate) – è irrilevante ai fini dell'omologa;

- la lettera d-*ter* della predetta disposizione circoscrive al piano del consumatore l'accertamento circa la sussistenza di “*colpa grave, malafede o frode*” nella causazione del sovraindebitamento;

- il requisito della meritevolezza, contrariamente a quanto argomentato dal creditore opponente, non governa la materia in esame (la scelta di eliminare il riferimento alla meritevolezza del consumatore nella pertinente procedura evidenzia la volontà legislativa di non attribuirgli portata di principio generale).

Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo va omologato.

P.Q.M.

Visto l'art. 12, comma 3-*quater* l. 3/2012,

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da COSTANTINO DE LUCIA (c.f. DLCCTN68M08L727D),

DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ivrea.

MANDA all'O.C.C. per gli adempimenti di competenza.

Ivrea, 06.10.2022

Il Giudice

(*dott.ssa Paola Cavarero*)